

Allegato "A" al rep. n. 4.046/2.550

===== STATUTO =====

===== Denominazione - Sede - Durata - Oggetto =====

===== Art. 1 - Denominazione =====

E' costituito un Consorzio denominato "INFOR ELEA".

===== Art. 2 - Sede =====

Il Consorzio ha sede in San Secondo di Pinerolo (TO) -  
Via Rivoira Don, 24.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e  
dipendenze sia in Italia che all'estero e potrà essere  
trasferito l'indirizzo della sede legale purché, in  
nell'ambito dello stesso comune.

===== Art. 3 - Durata =====

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31.12.2030.

===== Art. 4 - Oggetto sociale =====

Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità ed  
è destinato a svolgere anche attività esterna ai sensi  
dell'art. 2612 e seguenti del C.C..

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto  
non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai  
consorziati.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati ai fini  
istituzionali.

Il Consorzio ha per oggetto il coordinamento, la  
promozione, la razionalizzazione e l'attuazione  
dell'attività dei consorziati e/o clienti, in particolare  
per quanto concerne:

- la consulenza manageriale ed organizzativa;
- la ricerca, selezione e orientamento del personale;
- i servizi di supporto alla ricollocazione professionale;
- l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei  
giovani e degli adulti;
- i servizi di supporto per internazionalizzazione delle  
imprese;
- la promozione e realizzazione di attività di ricerca e  
trasferimento tecnologico nel campo dell'organizzazione e  
sviluppo delle risorse umane;
- la consulenza brevettuale ed il supporto all'innovazione;
- lo sviluppo del software e la consulenza nel campo  
informativo;
- la gestione di segreterie, receptions e centralini;
- la divulgazione scientifica e le iniziative culturali di  
ogni tipo, compresa la predisposizione e distribuzione di  
libri, riviste e dispense.

Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi  
operazione commerciale, finanziaria e di investimento, sia  
mobiliare che immobiliare (ivi compresi l'assunzione di  
partecipazioni in società, enti od imprese aventi oggetto  
analogo al proprio e l'utilizzo di provvidenze disposte da



enti di diversa natura interessati al sopra indicato oggetto), funzionalmente connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento. =====

===== Art. 5 - Consorziati =====

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio enti o imprese che operino nell'ambito delle attività indicate all'art. 4 o che svolgano attività in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Il domicilio dei consorziati, per quanto concerne i rapporti con il Consorzio, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal Libro Soci. =====

I Consorziati si distinguono in: =====

- sostenitori: enti o società operanti nell'ambito delle attività indicate all'art.4, che svolgono attività in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, attraverso il supporto al coordinamento, alla promozione, alla razionalizzazione e all'attuazione dell'attività del Consorzio; =====

- ordinari: enti o società anche non operanti nell'ambito delle attività indicate all'art.4 interessate ad usufruire dei servizi del Consorzio. =====

===== Art. 6 - Fondo consortile =====

Il fondo consortile è variabile ed è costituito dall'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati dai consorziati in sede di costituzione e delle successive delibere di aumento del fondo stesso. =====

Ciascun consorziato sostenitore contribuisce al fondo consortile con una quota di euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta virgola zero zero). =====

Ciascun consorziato ordinario contribuisce al fondo consortile con una quota di euro 6,00 (sei virgola zero zero). =====

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura. =====

Il fondo consortile è suddiviso in quote di partecipazione attribuite ai consorziati sulla base dei rispettivi conferimenti; la valutazione dei conferimenti in natura viene effettuata a tutti gli effetti in sede di atto costitutivo od in sede di delibera di aumento del fondo. =====

Le variazioni del fondo consortile sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. =====

===== Art. 7 - Trasferibilità delle quote =====

Le quote di partecipazione al fondo consortile non sono alienabili tra i consorziati od a terzi senza il consenso del Consiglio di Amministrazione espresso all'unanimità. =====

===== Art. 8 - Ammissione di nuovi consorziati =====

L'ammissione di nuovi consorziati, sia a seguito di acquisto di quote che in occasione di aumenti del fondo consortile, è subordinata all'approvazione del Consiglio di



Amministrazione, espressa all'unanimità. =====

Il nuovo consorziato deve presentare domanda scritta di adesione ed allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ulteriori documenti ed informazioni e delibera sull'ammissione con giudizio insindacabile. =====

In caso di aumento del fondo consortile, ai nuovi consorziati può essere richiesta, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre all'ammontare nominale sottoscritto, una tassa di ammissione a titolo di sovrapprezzo. =====

Qualora il versamento dell'importo sottoscritto e della tassa di ammissione non venga eseguito entro un mese dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, il diritto di ammissione si intenderà decaduto. =====

===== Art. 9 - Recesso - esclusione =====

I consorziati hanno facoltà di recedere dal Consorzio nei casi previsti dall'art. 2431 C.C: e qualora vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Consorzio. =====

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. =====

Sono esclusi di diritto i consorziati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e ad amministrazione controllata. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'esclusione dei consorziati nei seguenti casi: ==

- qualora vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Consorzio; =====

- qualora il consorziato, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, venga meno agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio; =====

- qualora il consorziato ponga in essere atti lesivi degli interessi del Consorzio o ne pregiudichi il credito o il regolare andamento. =====

Al consorziato receduto od escluso spetterà unicamente il rimborso della relativa quota del fondo secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed in ogni caso per un ammontare non superiore al totale degli importi effettivamente versati. =====

===== Art. 10 - Responsabilità dei consorziati =====

La responsabilità patrimoniale dei consorziati è limitata all'ammontare delle quote di partecipazione sottoscritte fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2615 C.C. =====

===== Art. 11 - Contributi =====

Il Consiglio di Amministrazione non potrà chiedere



alcun contributo per la copertura dei costi di gestione. ===

Esclusivamente con i consorziati destinatari di servizi specifici, verrà preventivamente concordato un eventuale contributo, parziale o totale, per i servizi stessi. =====

===== Art. 12 - Organi del Consorzio =====

Sono organi del Consorzio, destinati anche a svolgere attività esterna di cui all'art. 2612 C.C.: =====

- l'Assemblea Consortile; =====
- il Consiglio di Amministrazione. =====

===== Art. 13 - Composizione dell'Assemblea Consortile =====

L'Assemblea Consortile è composta da un rappresentante di ogni ente consorziato. =====

Ciascun consorziato esprime un numero di voti proporzionale alla quota di fondo consortile posseduta al momento dell'assemblea e risultante dal Libro soci. =====

===== Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Consortile =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. =====

All'assemblea ordinaria spetta: =====

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente e determinarne il compenso; =====
- approvare il bilancio annuale e deliberare in merito alla destinazione degli utili ed alla copertura delle perdite; =====
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione; =====
- deliberare sugli argomenti e sulle proposte sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta formulata da consorziati rappresentanti almeno un quinto del fondo consortile; =====
- deliberare sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione; =====

All'Assemblea straordinaria spetta: =====

- deliberare lo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; =====
- deliberare le modificazioni dello Statuto. =====

Le deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto sono vincolanti per tutti i consorziati, anche se assenti o dissenzienti. =====

===== Art. 15 - Convocazione dell'assemblea =====

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere all'uopo delegato, con qualunque mezzo idoneo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. =

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data dell'eventuale seconda convocazione nel caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo nella prima convocazione ed il luogo che può essere diverso dalla sede sociale purché in Italia. =====

L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia

fatta richiesta al consiglio stesso da consorziati  
rappresentanti almeno un quinto del fondo consortile. =====

===== Art. 16 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio  
di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata  
dai presenti; il Presidente dell'assemblea nomina un  
Segretario. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal  
verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal  
Presidente e dal Segretario. =====

===== Art. 17 - Assemblea ordinaria =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in  
prima convocazione, con la presenza di tanti consorziati che  
rappresentino almeno la metà del fondo consortile e, in  
seconda convocazione, qualunque sia la quota del fondo  
rappresentata. =====

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta  
dei voti presenti ivi compresi gli eventuali astenuti. =====

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta  
l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi  
dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora particolari  
esigenze lo richiedano, la stessa può essere convocata entro  
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. =====

===== Art. 18 - Assemblea straordinaria =====

L'assemblea straordinaria, indipendentemente dal  
numero dei consorziati rappresentati, delibera con il voto  
favorevole di tanti consorziati rappresentanti più di due  
terzi del fondo consortile in prima convocazione e più di un  
terzo in seconda convocazione. =====

===== Amministrazione e rappresentanza =====

===== Art. 19 - Consiglio di Amministrazione =====

L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un  
Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di  
tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea  
ordinaria consortile. =====

Prima di procedere alla nomina degli amministratori  
l'assemblea ne determina il numero entro il limite suddetto. =

I consiglieri durano in carica tre anni e sono  
rieleggibili; la cessazione, la sostituzione, la decadenza e  
la revoca dei consiglieri sono regolati a norma di legge con  
espreso richiamo a quanto previsto per le società per  
azioni. =====

===== Art. 20 - Cariche sociali =====

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non  
vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un  
Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice  
presidente. =====

Il Consiglio può inoltre nominare uno o più  
amministratori delegati e designare in via permanente un  
segretario anche al di fuori dei propri componenti. =====

==== Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione ====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o del Collegio Sindacale. =====

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. =====

In caso di assenza del Presidente, la convocazione del Consiglio e la presidenza delle riunioni spettano al Vice presidente con maggiore anzianità di carica; in assenza dell'amministratore con maggiore anzianità di carica, in caso di parità di anzianità di carica prevarrà l'anzianità di età. =====

La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta, trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima. =====

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare. =====

In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e gli stessi non si oppongano alla discussione degli argomenti proposti. =====

= Art. 22 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione =

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta. =====

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. =====

==== Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. ==

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti (anche di disposizione) necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché di eseguire e cancellare trascrizioni e annotazioni di qualsiasi specie, esclusi soltanto gli atti espressamente riservati all'assemblea dei consorziati. =====

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C.: =====

- istituire un comitato esecutivo; =====

- delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più membri, conferendo ad essi la facoltà di nominare e di revocare institori e procuratori, determinandone i poteri; =====

- istituire comitati consultivi, determinandone la composizione e i compiti. =====

===== Art. 24 - Rappresentanza della società =====

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà per aderire ad "Associazioni Temporanee di Imprese/Scopo" ai sensi degli art. 22 e seguenti del D.Lgs. del 19/12/1991 n. 406 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, ogni volta che ciò appaia necessario ed opportuno per lo sviluppo delle attività. =====

La rappresentanza spetta altresì ai vice presidenti e agli amministratori delegati con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina. =====

===== Art. 25 - Compensi agli amministratori =====

Ferma restando la competenza dell'Assemblea circa la determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al presidente, il Consiglio potrà deliberare eventuali compensi aggiuntivi da attribuirsi ai consiglieri investiti di particolari incarichi a norma degli articoli precedenti. =====

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. =====

===== Art. 26 - Direttore =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore determinandone i poteri, quali anche la facoltà di nominare procuratori e di conferire mandati. =====

Il direttore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del comitato esecutivo con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione. =====

===== Bilancio ed utili =====

===== Art. 27 - Esercizi sociali e bilancio =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

Successivamente alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio secondo le modalità indicate dall'art. 2615 bis C.C., e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. =====

===== Art. 28 - Risultato economico dell'esercizio =====

Gli eventuali utili risultanti dai bilanci annuali approvati non potranno essere distribuiti ai consorziati in nessuna forma. =====

Eventuali utili saranno impegnati ai fini istituzionali. =====

===== Scioglimento e disposizioni diverse =====

===== Art. 29 - Scioglimento e liquidazione =====

Il Consorzio si scioglie per le cause previste

dall'art. 2611 C.C. =====

In caso di scioglimento, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. =

Esaurita la liquidazione il fondo consortile residuo si ripartisce tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. =====

===== Art. 30 - Clausola compromissoria =====

Qualunque vertenza tra i consorziati, o tra i consorziati ed il Consorzio, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), è demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti. =====

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro e relativa accettazione. =====

La controparte, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla spedizione della comunicazione di cui sopra, deve comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina del proprio arbitro e relativa accettazione; in difetto, la nomina compete al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Torino, su istanza dell'altra parte. =====

Nei quindici giorni successivi i due arbitri come sopra nominati provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del collegio; in difetto di accordo, la nomina compete al Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Torino, su istanza dell'arbitro più diligente. =====

Il lodo deve essere emesso entro centoventi giorni dalla accettazione del terzo arbitro ed è inappellabile. =====

Il collegio ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. =====

La decisione, anche istruttoria, viene assunta a maggioranza. =====

La decisione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmare il lodo. =====

Il collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi. =====

===== Art. 31 - Regolamenti di gestione =====

La gestione sociale potrà essere disciplinata, oltre che dal presente statuto, da uno o più regolamenti interni predisposti a cura del Collegio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea consortile. =====

In originale firmato: =====

CARLO COLOMBA, =====

MICHELE VAIRA - Notaio. =====



Certifico io sottoscritto con MICHELE VAIRA, Notaio in Pinerolo, che la presente é copia autentica dell'originale firmato ai sensi di Legge, rilasciata ad uso ..... CONSENTITO .....

Pinerolo, li ..... 17/06/2015 .....



*Michele Vaira*